

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario
Revisore Legale*

Filippo Mengucci

*Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Roma, 22/10/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 510/F/2020

1L4

OGGETTO: LE NOVITA' DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, l'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento nr. 99922/2020**, ha aggiornato le **specifiche tecniche della fatturazione elettronica** (di seguito FE) con lo scopo di raggiungere molteplici obiettivi:

- predisporre la precompilata della dichiarazione IVA e delle liquidazioni periodiche IVA;
- favorire confronti sempre più tempestivi tra Agenzia e contribuente;
- esonerare il contribuente dall'invio dell'esterometro relativo alle operazioni passive.

In un primo momento, la versione 1.6 della FE doveva trovare applicazione obbligatoria dal **1° ottobre 2020**, con un periodo provvisorio di co-esistenza delle versioni 1.5 e 1.6 tra il 4 maggio e il 30 settembre 2020.

A seguito della difficile situazione causata dal Coronavirus, il 20 aprile 2020 l'Agenzia

delle Entrate ha emanato un nuovo provvedimento (nr. 166579) con cui, di fatto, ha posticipato l'entrata in vigore della versione 1.6 **obbligatoriamente** a partire dal **1° gennaio 2021**, lasciando un periodo transitorio, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, in cui le fatture potranno essere trasmesse sia con la nuova versione che con la vecchia.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le novità della versione 1.6, anche se a tutt'oggi l'Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato la Circolare con le note esplicative inerenti le modalità di compilazione e utilizzo dei nuovi tipi documento.

Tipi documento

Introdotti **11 nuovi tipi documento** e specificato in modo diverso il tipo documento TD20 che passa da **autofattura generica** nella versione 1.5 ad **autofattura denuncia** (da utilizzare in caso di mancata ricezione della fattura imponibile IVA entro 4 mesi dall'avvenuto trasferimento dei beni o dalla prestazione dei servizi) nella versione 1.6.

Nuovi Tipi Documento	Descrizione versione
TD16	Integrazione fattura <i>reverse charge</i> interno
TD17	Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

<

In relazione ai nuovi tipi documento si ricorda che:

- per i nuovi documenti di integrazione/autofattura (TD16, TD17, TD18 e TD19) l'utilizzo del formato elettronico è facoltativo;
- l'invio tramite SDI delle integrazioni/autofatture di fornitori esteri (TD17, TD18 e TD19) comporta l'esonero dalla compilazione e trasmissione dell'esterometro relativo alle fatture passive;
- per i documenti TD16, TD17, TD18 e TD19 non sono previsti specifici tipi documento di rettifica ma, in caso di note di credito, si dovranno utilizzare gli stessi con segno negativo;
- l'autofattura per splafonamento (TD21) prevede l'utilizzo obbligatorio del formato elettronico;

- per i documenti relativi all'estrazione beni da Deposito IVA (TD22 e TD23) l'utilizzo del formato elettronico è facoltativo;
- l'adozione di specifici tipi documento per le fatture differite è stata prevista per consentire all'Agenzia delle Entrate di controllare la data di trasmissione, dato che tali fatture possono essere trasmesse entro il 15 del mese successivo (TD24) oppure entro il mese successivo (TD25) a quello in cui le operazioni sono state effettuate.

Natura dell'operazione

Dettagliati i codici natura relativi ad operazioni non soggette IVA (N2), non imponibili (N3) ed alle operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile con l'obiettivo di controllare i relativi campi della dichiarazione IVA.

Versione 1.5	Versione 1.6
N2 – non soggette	N2.1 – non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72
	N2.2 – non soggette - altri casi
N3 – non imponibili	N3.1 – non imponibili – esportazioni
	N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie
	N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino
	N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
	N3.5 – non imponibili – a seguito di dichiarazioni di intento
	N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N6 – inversione contabile	N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
	N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro
	N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile
	N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati
	N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
	N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
	N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
	N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico
	N6.9 – inversione contabile – altri casi

Ritenuta

Prevista la replicabilità del blocco <DatiRitenuta> in modo da poter indicare nell'xml non solo la ritenuta fiscale subita dal soggetto emittente la fattura, ma anche quella previdenziale (come, ad esempio, nel caso di fattura di un agente di commercio soggetta a ritenuta fiscale e a ritenuta Enasarco).

Accanto ai già previsti RT01-ritenuta persone fisiche e RT02_ritenuta persone giuridiche sono, quindi, stati introdotti i seguenti tipi ritenuta:

RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo ENASARCO
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale

Ulteriori modifiche

- prevista ulteriore modalità di pagamento MP23 per il pagamento tramite servizio PagoPA;
- non è più obbligatorio indicare l'imposta di bollo di due euro e, laddove fosse compilata con importo errato, non comporterà lo scarto della fattura ma andrà a sommarsi, per l'importo corretto, al totale da versare tramite F24;
- allineati i codici da indicare nel blocco Causale Pagamento ai codici previsti per la compilazione del Modello Certificazione Unica (prima era previsto che per indicare i codici M2 e ZO nell'xml dovessero essere utilizzate le lettere M e Z);
- aggiunti controlli sulla validità dell'xml;
- aumentato il numero di caratteri decimali previsti per l'importo del blocco Sconto Maggiorazione.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci